

ORIGINALI

N. 104/15 REG.PROV.CAU.
N. 03124/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Chiara Rita Durante, Eleonora Guzzetta, Selenia Concetta Bellissima, Consolazione Luana Mazzamuto, Chiara Siligato, Chiara Provenzale, Grazia Miceli, Gabriella Sirni, Gabriella Sirni, Sara Di Pietro, Lorena Treccarichi, rappresentate e difese dagli avv.ti Sandro Giacobbe e Tania Iacopinelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Catania, Via V. Giuffrida, 2/B;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliataria *ex lege* in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;



4

Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

Commissione Esaminatrice per la Classe di Concorso A03-A050 istituita c/o l'Ateneo di Catania, Commissione Esaminatrice per la Classe di Concorso A051 istituita c/o l'Ateneo di Catania;

nei confronti di

Maria Cristina Gagliano, Davide Spampinato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti adottati dalla Commissione Istituita presso l'Ateneo di Catania responsabile per le prove di accesso al TFA II ciclo bandito con decreto Rettorale n. 4208 del 17 ottobre 2014, mai comunicati alle ricorrenti, con i quali le stesse, all'esito delle prove scritte, non sono state ammesse alle prove orali, e precisamente le graduatorie di merito relative alle classi di concorso A043-A050 e A051 di ammissione alla prova orale;
- di tutti i verbali con cui le ricorrenti sono state dichiarate non idonee a svolgere la prova orale;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la


Sicilia - Direzione Generale e dell'Università degli Studi di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare fornito del prescritto *fumus dei* fondatezza quanto meno in ordine alla sostenuta violazione dell'anonimato, avendo la Commissione proceduto a inserire i singoli elaborati ciascuno in una busta formato A4, ad abbinare e numerare con delle etichette adesive (ovviamente identiche) sia le dette buste che quelle contenenti la scheda anagrafica;

Ritenuto, invero, che la busta contenente la scheda anagrafica, anche a un superficiale esame, stante la sua consistenza, consente la facile lettura dei nominativi e dei dati ivi contenuti, di guisa che è immediatamente percettibile l'abbinamento del nominativo con il numero adesivo impresso anche nella busta contenente l'elaborato;

Ritenuto che siffatto modo di procedere può determinare l'invalidità dell'intera procedura selettiva;

Ritenuto che, stante l'imminenza dell'inizio del corso (16.2.2015), l'unica tutela possibile, allo stato, è quella di consentire ai ricorrenti



M

l'iscrizione e la frequenza delle lezioni;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva le ricorrenti in sovrannumero ai corsi cui aspirano;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso determina posizioni di controinteresse in capo a tutti i candidati collocati in posizione utile per accedere ai corsi;

Ritenuto, pertanto, opportuno fissare l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione del numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento

dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Catania dal quale risulti che avverso le graduatorie in epigrafe è stato presentato il ricorso in epigrafe.

Il predetto avviso dovrà specificare:

- 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- gli estremi della presente ordinanza, precisandosi che autorizza la notifica per pubblici proclami.

L'Avviso dovrà essere completato con:

5. - la pubblicazione del testo integrale del ricorso;
6. - l'elenco nominativo dei controinteressati, identificati nei candidati che hanno conseguito una posizione utile nelle graduatorie in epigrafe indicate;
- 7.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della Sezione "Tribunali Amministrativi Regionali" – sottosezione "Sicilia-Catania", ovvero chiedendo apposita password all'Amministrazione della G.A..

B.- In ordine alle prescritte modalità, quindi, l'Università degli Studi di Catania ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto specificato nei punti precedenti, previa consegna, da parte ricorrente, delle copie su supporto informatico del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza.

La parte ricorrente dovrà ottemperare al prescritto adempimento entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della presente decisione.

C. L'Università resistente, inoltre:

8. – dovrà comunicare, ove in possesso, presso gli indirizzi di posta elettronica dei controinteressati la pubblicazione del prescritto avviso;

9. – non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il disposto avviso e tutta la documentazione ivi inserita;

10.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai

suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

11.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento.

Parte ricorrente, pena l'improcedibilità del ricorso, dovrà dare prova del compimento dei prescritti adempimenti a suo carico e della avvenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti).

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione universitaria, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia -Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - accoglie la domanda di sospensione dei

provvedimenti impugnati e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva e in sovrannumero dei ricorrenti ai corsi in epigrafe.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28.5.2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti senza indugio e anche via fax o tramite PEC.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

- Cosimo Di Paola, Presidente
- Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
- Dauno Trebastoni, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14-2-15

IL SEGRETARIO

COPIA AUTENTICA TRASMESSA

OGGI 16 FEB. 2015

A Il presidente della S. P. di Catania

Al sensi del D. LGS. n° 104 del 2010.

n. DIRETTORE

AMMINISTRAZIONE DELLA S. P. DI CATANIA

copia conforme all'originale che si rilascia a
 richiesta di Avv. Salvatore Giordano
 caso 1001/14
 Compone di n. 8 (01/9) facente
 Catania il 14 FEB. 2015

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

